

Capitolo 6

Misure cautelari di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione

Sommario

1. Introduzione. - 2. Le misure cautelari. - 3. Le misure di salvaguardia. - 4. Le misure di risanamento.
5. L'estinzione dell'impresa di assicurazione. - 6. La liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione.
7. La liquidazione coatta amministrativa.

1. Introduzione

Le imprese di assicurazione e riassicurazione che non osservino le condizioni d'esercizio sono passibili di una serie di sanzioni, le quali possono essere di carattere *amministrativo, civile e penale*. Molti dei provvedimenti introdotti in passato dalla legislazione successiva al T.U. del 1959 non avevano un carattere meramente sanzionatorio ma tendevano, piuttosto, all'adozione di **misure cautelari** e di **risanamento dell'impresa in crisi**. L'obiettivo era quello di tutelare gli interessi dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli e di garantire solidità patrimoniale e correttezza gestionale delle imprese assicurative per la stabilità e il regolare funzionamento del mercato.

Analoghi obiettivi sono stati perseguiti dal legislatore nel riformare la materia attraverso le nuove norme del *Codice delle Assicurazioni*, in particolare dedicando un apposito Titolo, il XVI, alle misure di *salvaguardia, risanamento e liquidazione* delle imprese assicurative.

Le principali misure cautelari e di risanamento previste dal Codice delle Assicurazioni sono rappresentate dall'ordine di convocazione degli organi sociali, dagli interventi sulle violazioni dei vincoli patrimoniali, dal divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa e di conclusione di nuovi affari, dall'invito di presentazione di un piano finanziario, dalla nomina di un commissario *ad acta* o di un commissario per la gestione provvisoria dell'impresa, dall'amministrazione straordinaria e, infine, dalle procedure di liquidazione.

Ulteriore caratteristica di tali provvedimenti è una notevole *discrezionalità* da parte dell'autorità di vigilanza nella loro applicazione.

2. Le misure cautelari

L'**ordine di convocazione**, per le imprese di assicurazione e riassicurazione, degli **organi amministrativi e di controllo** e, eventualmente, dei componenti di tali organi, nonché di esponenti aziendali che ricoprono ruoli e funzioni

delicate nell'ambito dell'impresa, può essere disposto dall'ISVAP nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di **vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale** delle imprese e sull'**osservanza delle leggi e dei regolamenti** (art. 188 Codice delle Assicurazioni).

Tale prerogativa permette all'autorità di vigilanza di assumere le necessarie informazioni sulle modalità e sugli esiti della gestione sotto il profilo tecnico-finanziario-patrimoniale e di verificare l'osservanza della disciplina vigente, in modo che la stessa autorità possa stimolare e indirizzare l'impresa all'eliminazione di tutte quelle situazioni che possano inficiare il regolare funzionamento della società e determinare una gestione non conforme alla legge.

Il potere di convocazione dell'ISVAP si estende anche ai soci che detengono una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione e riassicurazione, qualora l'intento sia quello di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa.

3. Le misure di salvaguardia

A) Violazione delle norme sulle riserve tecniche

Qualora l'impresa di assicurazione e riassicurazione, con sede legale in Italia, violi le norme sulle riserve tecniche (ad esempio, perché insufficienti o coperte irregolarmente) l'ISVAP le contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate entro un congruo termine (art. 221 Codice delle Assicurazioni).

In tali casi, l'*authority* può **vietare di compiere atti di disposizione** dei beni aziendali, in modo da evitare che l'impresa, liquidando i propri beni, possa recare danno agli assicurati e agli altri aventi diritto; ma successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una **disponibilità limitata**, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può altresì richiedere all'autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento.

Se l'impresa non ottempera all'ordine di rimuovere la violazione nel termine indicato, l'ISVAP può:

- nominare un *commissario ad acta* per compiere quegli atti necessari a ripristinare la situazione di legalità;
- *vietare all'impresa l'assunzione di nuovi affari* per un periodo fino a 6 mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti;
- disporre il *vincolo sui singoli atti iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche*.

Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri in cui l'impresa opera. Il provvedimento comporta il divieto di stipulare nuovi contratti e di rinnovare quelli in corso; questi ultimi rimangono efficaci ma l'assicurato ha il diritto di recedere. **L'impresa ha un termine di 6 mesi per sanare la situazione irregolare decorsi i quali viene messa in liquidazione.**

Se, però, l'impresa entro tale termine rimuove le cause per le quali il divieto è stato adottato, il provvedimento è revocato e della revoca se ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Il divieto di compiere atti di disposizione sui beni esistenti in Italia può essere adottato anche nei confronti delle imprese con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che operino in Italia in regime di stabilimento e di prestazione dei servizi, qualora l'ISVAP ravvisi gravi irregolarità e a condizione che sia stato prima richiesto dall'autorità di controllo del Paese d'origine di adottare un provvedimento analogo (art. 226 Codice delle Assicurazioni).

Misure di salvaguardia

Ad ogni modo, l'ISVAP adotta tutte le misure di salvaguardia nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora la violazione sia compiuta dalla sede secondaria stabilitasi in Italia.

B) Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

Nel caso che il *margine di solvibilità* si riduca al di sotto del limite stabilito, l'impresa di assicurazione e riassicurazione dovrà predisporre, dietro richiesta dell'ISVAP, un **piano di risanamento**; se il margine scende anche al di sotto della *quota di garanzia* dovrà essere predisposto un piano di finanziamento a breve termine, nel quale vanno indicati gli interventi che l'impresa si propone di effettuare per ristabilire la propria situazione finanziaria (art. 222 Codice delle Assicurazioni). In quest'ultimo caso, l'Istituto di vigilanza può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio italiano e chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possieda beni, di adottare analogo provvedimento. Entrambi i piani presentati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione devono essere approvati dall'ISVAP, che fissa, inoltre, il termine per la loro esecuzione.

Se il margine di solvibilità non viene ricostituito nel termine concesso, l'impresa viene messa in liquidazione.

C) Divieto di atti di disposizione dei beni dell'impresa

Come evidenziato, il *divieto di compiere atti di disposizione sui beni dell'impresa* può essere disposto nei seguenti casi (artt. 221 e 222 Codice delle Assicurazioni):

- quando vi siano state violazioni delle norme sulle *riserve tecniche*;
- quando il *margine di solvibilità* sia sceso sotto la quota di garanzia o, comunque, sia inferiore ai valori minimi fissati dalla legge.

Il provvedimento è adottato dall'ISVAP ed ha l'effetto di rendere inefficaci nei confronti degli assicurati gli atti di disposizione dei beni societari. Normalmente riguarda soltanto i beni situati in Italia ma può essere esteso al territorio di altri Stati membri con provvedimento della competente autorità straniera.

Il provvedimento che vieta gli atti di disposizione dei beni dell'impresa può essere adottato anche nei confronti delle imprese appartenenti ad uno Stato membro, quando ciò sia richiesto dall'autorità di controllo di quello Stato e siano indicati gli attivi che saranno oggetto di tale misura.

4. Le misure di risanamento

A) Nomina del commissario ad acta e del commissario per la gestione provvisoria

L'art. 229 del Codice delle Assicurazioni prevede che, in caso di **irregolarità molto gravi** che comportino l'inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, possa essere nominato dall'ISVAP un *commissario ad acta* con l'incarico di sanare le suddette irregolarità. Al commissario non possono essere affidati atti il cui compimento è riservato all'assemblea, ossia quelli indicati dagli artt. 2364 nn. 1, 2, 3 e 2365 c.c.

Ricordiamo che il **commissario ad acta** è quel funzionario cui viene attribuito il potere di sostituirsi ad un'autorità amministrativa per il compimento di uno o più atti specifici.

L'ISVAP dovrà prima contestare le irregolarità agli organi interessati, fissando un termine per sanarle; decorso inutilmente tale termine provvederà alla nomina del commissario.

Qualora ricorrano i presupposti per l'**amministrazione straordinaria**, che si analizzerà di seguito, e vi siano ragioni di assoluta urgenza, l'ISVAP può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa, sospendendo nel frattempo gli organi aziendali di amministrazione e di controllo. Il **commissario per la gestione provvisoria** può restare in carica per un periodo massimo di 2 mesi (art. 230 Codice delle Assicurazioni). L'Istituto può stabilire *speciali cautele e limitazioni* nella gestione dell'impresa e, qualora durante la gestione medesima intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo, i commissari provvisori assumono le attribuzioni di commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari.

B) L'amministrazione straordinaria

L'art. 231 del Codice delle Assicurazioni prevede che l'impresa di assicurazione e riassicurazione possa essere sottoposta ad *amministrazione straordinaria* nei seguenti casi:

- gravi irregolarità nell'amministrazione;
- gravi violazioni di norme legali, regolamentari o statutarie;
- gravi perdite patrimoniali.

L'amministrazione straordinaria viene disposta, su proposta dell'ISVAP, con **decreto del Ministro dello Sviluppo economico**. L'ISVAP dovrà prima contestare le irregolarità agli organi interessati, fissando un termine per sanarle; decorso inutilmente tale termine provvederà ad avanzare la richiesta per la sottoposizione ad amministrazione straordinaria dell'impresa (art. 231 Codice delle Assicurazioni).

Con tale decreto gli organi sociali sono disciolti ed i poteri dell'assemblea ordinaria vengono sospesi.

La gestione dell'impresa, al fine di rimuovere la situazione di irregolarità è attribuita ad uno o più commissari straordinari, nominati dall'ISVAP insieme ai componenti del comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri. A quest'ultimo spetta il compito di sostituire in tutte le funzioni il disciolto collegio sindacale.

I **commissari straordinari** esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale e, se possibile, a rimuovere le cause di irregolarità, nonché ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative; purché preventivamente autorizzati dall'ISVAP, possono convocare l'*assemblea ordinaria e straordinaria dei soci* e proporre l'*azione di responsabilità* contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'impresa (art. 234 Codice delle Assicurazioni).

Il termine di durata della procedura è di un anno, prorogabile fino ad un massimo di altri 12 mesi, decorsi i quali i commissari devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina degli organi sociali; successivamente, i commissari redigeranno il *bilancio* ed il *conto economico* e lo presenteranno all'ISVAP insieme ad una relazione sulla loro attività. **Se, invece, i commissari dovessero riscontrare una situazione d'insolvenza, l'impresa verrà messa in liquidazione.**

I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, così come quelli previsti per la gestione provvisoria, sono efficaci, previa comunicazione dell'ISVAP all'autorità competente, anche nei confronti delle succursali e di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri. **L'ISVAP deve prontamente informare le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che potrebbero derivarne.** Analoghe osservazioni valgono per il caso contrario e cioè quando i provvedimenti siano adottati dall'autorità di vigilanza di uno Stato membro, su aziende che operano, attraverso succursali, nel territorio della Repubblica italiana.

Qualora un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, abbia insediato una sede secondaria in Italia, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Più ampio è, invece, l'ambito appli-

Amministrazione straordinaria

cativo della normativa in parola nel caso delle **imprese di riassicurazione**, per le quali le misure di risanamento si applicano a tutte le sedi secondarie in Italia di imprese straniere, siano esse con sedi legali in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

C) Il Gruppo assicurativo

Le misure di risanamento sono state disciplinate dal Codice delle Assicurazioni anche in funzione della sempre più diffusa tendenza delle imprese di concentrare gli assetti proprietari ed operare nell'ambito di ampie e articolate strutture di Gruppo.

L'intervento del legislatore in questo caso è indispensabile, onde evitare che le tutele dei consumatori e del corretto funzionamento del mercato, fissate per le singole imprese di assicurazione e riassicurazione, non diventino più blande qualora applicate e imposte ad una complessa struttura di Gruppo.

Per questo motivo **il legislatore prevede per la capogruppo di un Gruppo assicurativo l'assoggettamento a tutte le misure di risanamento** previste dal Codice e analizzate in precedenza, fatte salve alcune eccezioni (art. 275 Codice delle Assicurazioni).

Infatti, *l'amministrazione straordinaria della capogruppo*, oltre che nei casi già menzionati, può essere disposta quando:

- risultino *gravi inadempienze* nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP;
- una delle società del Gruppo assicurativo sia stata sottoposta ad una delle *procedure concorsuali* (compresa l'amministrazione straordinaria), ovvero ad *altra analoga procedura* prevista da leggi speciali o dalle legislazioni di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'*amministratore giudiziario* in seguito alla denuncia all'autorità giudiziaria di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestione del gruppo.

Il provvedimento, disposto con decreto dal Ministro dello Sviluppo economico, dura un anno dalla data di emanazione del decreto, salvo sia prescritta una durata più breve, e, in casi motivati, può essere prorogato per altri 12 mesi.

I **commissari straordinari**, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono *revocare* o *sostituire*, anche in parte, gli amministratori delle società del Gruppo, al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendono necessari.

Quando la capogruppo è sottoposta ad amministrazione straordinaria, alle società del Gruppo si applicano le disposizioni previste dal codice delle Assicurazioni in materia di *misure di risanamento* (artt. 229-239 Codice delle Assicurazioni).

5. L'estinzione dell'impresa di assicurazione

Le *cause di estinzione* dell'impresa di assicurazione sono quelle indicate dall'art. 2484 c.c. come cause di scioglimento, in generale, della società per azioni, con talune modifiche apportate dalla legislazione speciale; si dividono in due categorie:

- *volontarie*;
- *coattive*.

Sono **cause di estinzione volontarie**:

- *il decorso del termine*, ma se la scadenza del termine precede quella dell'autorizzazione all'esercizio, l'assemblea può deliberarne la proroga (art. 2484, co. 1, n. 1 c.c.);
- *il conseguimento dell'oggetto sociale* (difficilmente configurabile, nella pratica) *o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo* per motivi sia di diritto (es. divieto, per i privati, di esercitare l'assicurazione in quel ramo) che di fatto (art. 2484, co. 1, n. 2 c.c.);
- *l'impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea*, ovvero una situazione puramente fattuale per la quale, a causa di conflitti tra i soci o per altri motivi, l'assemblea risulti impossibilitata ad operare (art. 2484, co. 1, n. 3 c.c.);
- *la deliberazione dell'assemblea di scioglimento della società*, che costituisce, in sostanza, una risoluzione del contratto per mutuo dissenso delle parti stipulanti (art. 2484, co. 1, n. 3 c.c.);
- *le altre cause previste dall'atto costitutivo* (art. 2448, co. 1, n. 6 c.c.).

Sono **cause di estinzione coattive**:

- *la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale* (art. 2484, co. 1, n. 4 c.c.); notare che, in questo caso, non si applica l'art. 2447 c.c. che prevede la possibilità di trasformare la società in altra per la quale il capitale residuo sia sufficiente, in quanto l'attività di assicurazione può essere svolta solo da una società per azioni;
- *lo stato d'insolvenza* (art. 2484, co. 2, c.c.); notare che l'impresa di assicurazione non può essere soggetta alla procedura fallimentare;
- un provvedimento dell'autorità, e cioè *il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa* (art. 2484, co. 2, c.c.).

Al verificarsi di una causa di estinzione volontaria la società può essere posta in *liquidazione volontaria o ordinaria*, mentre in presenza di una causa di estinzione coattiva viene disposta la *liquidazione coatta amministrativa* secondo la procedura che sarà esaminata nel paragrafo 7.

6. La liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione

Il procedimento di **liquidazione ordinaria** è, in linea generale, quello previsto dagli artt. 2484 ss. c.c. per la società per azioni e si articola nelle seguenti fasi:

- *fase di scioglimento*: gli amministratori, constatato il verificarsi di una causa di scioglimento della società, convocano l'assemblea restando nel frattempo in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione (artt. 2484-2486 c.c.);
- *fase di liquidazione*: l'assemblea nomina i *liquidatori*, i quali provvederanno ad inventariare i beni della società, a pagare i creditori sociali ed a ripartire l'attivo tra i soci, redigendo il bilancio finale di liquidazione, mentre qualora la società risultasse in stato d'insolvenza ne verrebbe disposta la liquidazione coatta (artt. 2487-2489 c.c.); la nomina dei liquidatori dovrà essere approvata dall'ISVAP (art. 241, co. 1, Codice delle Assicurazioni) e questi dovranno trasmettere all'organo di vigilanza il bilancio di liquidazione;
- *fase di cancellazione*: dopo l'approvazione del bilancio di liquidazione la società potrà essere cancellata dal registro delle imprese ed in tal modo si estinguerà (artt. 2495-2496 c.c.).

I liquidatori devono possedere i *requisiti di onorabilità e professionalità* prescritti con regolamento dal Ministro dello Sviluppo economico. Qualora perdano tali requisiti decadono dalla carica.

La messa in liquidazione non comporta lo scioglimento dei contratti di assicurazione in corso. Questi continuano sino alla loro scadenza naturale e le attività poste a copertura delle riserve tecniche sono poste a garanzia dei crediti degli assicurati; si ritiene, però, che gli assicurati possano recedere dal contratto. **Nella procedura di liquidazione può anche innestarsi il trasferimento del portafoglio ad altra impresa.**

Se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità e speditezza, l'ISVAP può disporre la sostituzione dei liquidatori e dei componenti degli organi di amministrazione della società, senza che ciò comporti il mutamento della procedura di liquidazione.

La messa in liquidazione dell'impresa comporta la **decadenza** dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa. La liquidazione ordinaria dell'impresa può essere disposta *in via eccezionale* dal Ministro dello Sviluppo economico, in seguito alla revoca dell'autorizzazione disposta per i seguenti motivi:

- mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività, dei limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività;
- venir meno delle condizioni di accesso all'attività assicurativa.

7. La liquidazione coatta amministrativa

A) Disposizioni generali

La liquidazione coatta amministrativa è una **procedura concorsuale che va utilizzata in tutti i casi in cui la legge impone lo scioglimento dell'impresa.**

Presupposti del provvedimento, oltre a quelli previsti in generale dall'art. 2484 c.c. che abbiamo esaminato in precedenza, possono essere:

- *la revoca dell'autorizzazione all'esercizio quando è riferita a tutti i rami esercitabili dall'impresa* (art. 242, co. 4, Codice delle Assicurazioni);
- *l'esercizio dell'impresa senza la necessaria autorizzazione* (art. 265 Codice delle Assicurazioni);
- *l'impossibilità di risanamento dell'impresa a seguito di gestione;*
- *la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza, cioè della generale e definitiva incapacità dell'impresa di far fronte agli impegni presi; normalmente ciò comporterebbe la dichiarazione di fallimento, ma l'impresa di assicurazione non può essere assoggettata alla procedura fallimentare.*

Liquidazione coatta amministrativa

Più in generale il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP, dispone, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami, la **liquidazione coatta amministrativa**, anche quando vi siano in corso l'**amministrazione straordinaria** o la **liquidazione ordinaria** dell'impresa di assicurazione e riassicurazione, qualora *le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, oppure le perdite previste siano di eccezionale gravità.*

Per le *imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo*, che operano in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta, ove ne ricorrano le ragioni, nei confronti della sede italiana. Per le *imprese di riassicurazione estere* la liquidazione coatta della sede stabilita in Italia, può essere disposta sia che si tratti di imprese di uno Stato membro, sia che si tratti di imprese con sede legale in uno Stato terzo.

La procedura di liquidazione è regolata in generale dagli artt. 194-215 della legge fallimentare e successive modificazioni. Con le disposizioni del Codice delle Assicurazioni (artt. 245-265) il procedimento di liquidazione valido per le Compagnie è integralmente ridisegnato, rispetto a quanto disciplinato in passato dalla legge fallimentare. Tuttavia, per quanto non espressamente previsto si applicano alle imprese di assicurazione, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Il decreto di liquidazione coatta amministrativa e tutti gli altri provvedimenti della procedura sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea nonché riprodotti nel Bollettino. Dal momento della pubblicazione in Gazzetta del decreto, la procedura acquista efficacia nei confronti dei terzi e comporta il **divieto di assunzione di nuovi affari** e la **revoca dell'autorizzazione all'esercizio.**

L'ISVAP emana tutti i provvedimenti relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina uno o più **commissari liquidatori** e un **comitato di sorveglianza** composto da un presidente e da due o quattro membri. Con procedura analoga lo stesso organo dispone la *revoca* o la *sostituzione* dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza (art. 246 Codice delle Assicurazioni).

I commissari liquidatori hanno la *rappresentanza legale* dell'impresa, esercitano tutte le *azioni* ad essa spettanti e procedono all'*accertamento del passivo* e alla *liquidazione dell'attivo*.

A seguito di una serie di adempimenti burocratici per l'accertamento del passivo (comunicazioni ai creditori, ricorsi dei creditori esclusi, presentazione all'ISVAP dell'elenco creditori ammessi), lo stato passivo diventa esecutivo.

Il riparto delle attività tra gli assicurati è regolato nella seguente maniera (art. 258 Codice delle Assicurazioni). Gli **attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni**, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.

Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita, tra i titolari dei crediti sorti antecedentemente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegi o ipoteca, *si soddisfano in via prioritaria* (art. 258, co. 3, Codice delle Assicurazioni):

- a) gli aventi diritto ai *capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate* entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
- b) i titolari di crediti derivanti da *operazioni di capitalizzazione*;
- c) gli aventi diritto alle *somme dovute per riscatti*;
- d) i titolari dei *contratti in corso* alla data indicata alla lettera a), in proporzione all'ammontare delle *riserve matematiche*;
- e) i titolari dei *contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche*, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso, cioè a quella parte del periodo di assicurazione non decorsa all'atto della liquidazione.

In caso di insufficienza delle riserve i crediti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni, rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca, *si soddisfano in via prioritaria* e secondo l'ordine riportato in caso di riserve insufficienti:

- a) gli aventi diritto a *capitali o indennizzi per sinistri* verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;

b) i titolari dei *contratti in corso* alla data di cui alla lettera a) in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso, cioè a quella parte del periodo di assicurazione non decorsa all'atto della liquidazione.

In entrambi i casi (ramo vita, ramo danni) **i crediti vantati dagli assicurati sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione**, anche se questi ultimi sono assistiti da privilegio o ipoteca.

Tutti i crediti elencati hanno poi privilegio sulle somme dovute dalle imprese di riassicurazione all'impresa in liquidazione.

Ricordiamo che si definiscono **crediti privilegiati** quelli che hanno diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti di uguale grado (artt. 2745 ss. c.c.).

Per i **contratti in corso**, è stabilito che la messa in liquidazione dell'impresa attribuisce agli assicurati un *diritto di recesso immediato*; se gli assicurati non intendono valersene i contratti restano efficaci fino a 60 giorni dalla pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione, salva la possibilità di **trasferimento coattivo di portafoglio**.

Liquidazione coatta dei gruppi assicurativi

Il commissario liquidatore può, infatti, operare un trasferimento coattivo del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (art. 257 Codice delle Assicurazioni).

Qualora ad essere messa in liquidazione coatta amministrativa sia un'**impresa di riassicurazione**, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione (art. 258, co. 6bis, Codice delle Assicurazioni).

B) La liquidazione coatta amministrativa nel Gruppo assicurativo

Il Codice delle Assicurazioni prevede, in materia di liquidazione coatta, una disciplina speciale per il **Gruppo assicurativo**. Infatti, l'art. 276 stabilisce che, oltre ai casi previsti ordinariamente per le imprese di assicurazione, *la liquidazione coatta amministrativa per la capogruppo può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravità*.

Qualora la capogruppo sia sottoposta ad un decreto di liquidazione coatta, le società del Gruppo sono esposte al rischio di essere soggette al medesimo provvedimento, in caso sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza. La richiesta di liquidazione coatta può essere avanzata all'ISVAP dagli stessi commissari liquidatori della capogruppo.